

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 371 e 376-A

Relazione orale

Relatori CENTARO e PELLICINI

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 2^a E 3^a RIUNITE

(2^a - GIUSTIZIA)

(3^a - AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

Comunicato alla Presidenza il 27 luglio 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

**d'iniziativa dei senatori PIANETTA, IANNUZZI, CASTAGNETTI,
GUZZANTI, FRAU e DELL'UTRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2001

CON ANNESSO TESTO DEL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale

d'iniziativa del senatore CAVALLARO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2001

*del quale le Commissioni riunite propongono l'assorbimento
nel disegno di legge n. 371*

INDICE

Pareri:

– della 1 ^a Commissione permanente	<i>Pag.</i>	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Testo del disegno di legge n. 371 e testo proposto dalle Commissioni riunite	»	6
Testo del disegno di legge n. 376	»	17

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sui disegni di legge nn. 371 e 376

(Estensore: PASTORE)

17 luglio 2001

La Commissione, esaminati congiuntamente i disegni di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, invitando le Commissioni di merito a verificare la compatibilità delle norme destinate a entrare nell'ordinamento interno riguardo a diversi parametri: il nuovo testo dell'articolo 111 della Costituzione e le relative norme ordinarie di attuazione, la legislazione in materia di acquisizione a distanza delle dichiarazioni dei testimoni e delle parti del processo e, comunque, i vari istituti dell'ordinamento processuale che risultano coinvolti nelle disposizioni dei disegni di legge. Si segnala, inoltre, la mancata considerazione, nell'articolo 6, comma 3, del caso dell'archiviazione: ciò potrebbe determinare effetti discriminatori. Allo stesso modo, il capoverso 205-*bis*, contenuto nell'articolo 12, nella sua ultima proposizione non considera il caso dei presupposti diversi, anche qui con possibili effetti discriminatori. Gli articoli XVII e XVIII dell'Accordo, inoltre, non risultano tra loro coordinati.

su emendamenti al disegno di legge n. 371

24 luglio 2001

La Commissione, esaminato l'emendamento 3.1, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole rilevando l'opportunità di non eliminare l'inciso dell'articolo 3 del provvedimento che prevede che anche le parti interessate debbano essere interpellate, al fine di una più compiuta garanzia del diritto di difesa.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORO)

sul disegno di legge n. 371

24 luglio 2001

La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esaminato il disegno di legge, esprime parere di nulla osta a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che la clausola di copertura degli oneri, di cui all'articolo 14, venga riformulata prevedendone la decorrenza dell'anno 2001.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 371

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE
ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA
ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL
10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE
ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA
ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL
10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia **non dà** corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, **nel caso in cui l'ordinamento giuridico dello Stato richiedente non prevede norme che assicurino condizioni di reciprocità.**

Art. 3.

1. Quando le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo IV dell'Accordo possono

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

Art. 4.

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

essere utilizzate in procedimenti diversi da quello per il quale sono state richieste, il magistrato che procede ne dà immediata comunicazione all'autorità che le ha fornite, e alle sue eventuali determinazioni si conforma. Si applica l'articolo 729 del codice di procedura penale.

Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia **provvede** sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, **sentita l'autorità giudiziaria procedente e previo provvedimento di cessazione delle misure cautelari cui eventualmente siano sottoposti e**, nel caso di beni assoggettati a una specifica disciplina amministrativa, **sentita** l'eventuale amministrazione competente.

Art. 5.

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, **in seguito ad assistenza in esecuzione di rogatoria** o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, **hanno efficacia processuale se compiuti con l'osservanza delle norme del codice di procedura penale.**

2. Nel caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 gli atti compiuti sono soggetti alle sanzioni processuali previste dal codice di procedura penale

Art. 6.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

Art. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo **21 della Convenzione di cui all'articolo 1**, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui l'imputato sia cittadino italiano o risieda stabilmente in Italia.

Art. 7.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice, **anche a richiesta di parte, sentito il pubblico ministero**, dispone con ordinanza la sospensione del procedimento **penale. È tuttavia fatto salvo il previo compimento di atti urgenti e di cui non sia possibile la ripetibilità.**

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice **pronuncia sentenza di non luogo a procedere.**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cas-

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL
CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 8.

All'articolo 696 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le estradizioni, le rogatorie internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e dalle altre norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale».

Art. 9.

1. *Identico.*

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cas-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

sazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-bis. - (*Notifica diretta all'interessato*). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

Art. 726-ter. - (*Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

sazione, che determina **secondo le forme previste dagli articoli 32 e 127 la corte d'appello competente, tenuto conto anche del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi con riferimento alla dislocazione delle sedi giudiziarie interessate. L'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al procuratore generale presso la Corte di cassazione.** La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

3. Al comma 2 dell'articolo 724 del codice di procedura penale sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e trasmette senza ritardo al procuratore nazionale antimafia copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis».

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-bis. - (*Notifica diretta all'interessato*). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede **per la notificazione a norma dell'articolo 167.**

Art. 726-ter. - (*Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera*). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa

(Segue: Testo del disegno di legge)

straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente richieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Art. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato **richiedente**, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice **per le indagini preliminari** del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti. **Si applicano gli articoli 724, commi 5 e 5-bis, e 725, comma 2.**

Soppresso

Soppresso

Soppresso

Art. 11.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, **sono aggiunti i seguenti:**

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità **indicando gli** elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di con-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

«5-ter. In ogni caso, copia delle rogatorie dei magistrati del pubblico ministero, formulate nell'ambito di procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia».

Art. 12.

1. All'articolo 729 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1-bis. Se lo Stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5-bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1-ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1-bis».

Art. 13.

Identico.

(Segue: Testo del disegno di legge)

danna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). - 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria **in tema di rogatoria**). 1. Quando un accordo internazionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, **l'autorità giudiziaria indicata dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice che riceve direttamente la richiesta ovvero l'autorità giudiziaria che la invia direttamente all'autorità straniera ne trasmette** senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, **salvo che l'interessato ignorasse circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua**

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero).
- 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. **Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza**, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

decisione ovvero esse si siano successivamente modificate.

Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero).
- 1. *Identico.*

2. **Non può procedersi a collegamento audiovisivo se lo Stato estero non assicura la possibilità di presenza del difensore o di un sostituto nel luogo in cui viene assunto l'atto e se quest'ultimo non ha possibilità di colloquiare riservatamente con il suo assistito.**

3. **L'imputato ha diritto alla presenza dell'interprete se non conosce la lingua del luogo ove l'atto è compiuto o quella usata per rivolgergli le domande.**

4. La detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione o il differimento dell'udienza quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo, **nei casi in cui l'imputato non dà il consenso o rifiuta di assistere. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 420-ter del codice.**

5. La partecipazione all'udienza attraverso il collegamento audiovisivo del testimone o del perito si svolge secondo le modalità e i presupposti previsti dagli accordi internazionali. Per quanto non espressamente disciplinato, si applica, in quanto compatibile, la disposizione dell'articolo 147-bis.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-

(Segue: Testo proposto dalle Commissioni riunite)

Art. 16.

Identico.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno **2001**, si provvede:

a) *identica*;

b) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalle Commissioni riunite*)

2. *Identico.*

Art. 18.

Identico.

DISEGNO DI LEGGE N. 376

D'INIZIATIVA DEL SENATORE CAVALLARO

CAPO I

RATIFICA, ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DELL'ACCORDO TRA ITALIA E SVIZZERA, FATTO A ROMA IL 10 SETTEMBRE 1998

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, di seguito denominato «Accordo».

2. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui al comma 1, dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'articolo XXXII dell'Accordo stesso.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia ha facoltà di non dare corso alla rogatoria nei casi previsti dal paragrafo 2 dell'articolo III dell'Accordo, quando lo Stato richiedente non dà idonee garanzie di reciprocità.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia decide sulla consegna dei beni indicati all'articolo VIII dell'Accordo, dopo avere, nel caso si tratti

di beni sottoposti a una specifica disciplina amministrativa, interpellato le parti interessate e l'eventuale amministrazione competente.

Art. 4.

1. Gli atti di indagine compiuti congiuntamente con l'autorità straniera, o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo, hanno la stessa efficacia processuale degli atti corrispondenti, compiuti secondo le norme del codice di procedura penale.

2. Gli atti trasmessi a norma dell'articolo XXVIII dell'Accordo sono acquisiti nei modi e con le forme stabiliti dall'articolo 78 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 5.

1. Nel caso in cui l'imputato è cittadino svizzero o risiede stabilmente in tale Stato, il Ministro della giustizia presenta la denuncia di cui all'articolo XXV dell'Accordo, sentito il pubblico ministero competente per il procedimento e tenuto conto degli interessi delle parti offese.

Art. 6.

1. Quando lo Stato richiesto ha comunicato di accettare il procedimento penale a norma dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dispone con ordinanza la sospensione del procedimento pendente.

2. Ogni sei mesi dalla pronuncia dell'ordinanza di sospensione del procedimento, o anche prima quando ne ravvisi l'esigenza, il giudice verifica lo stato del procedimento penale in corso all'estero.

3. La sospensione è revocata con ordinanza quando risulta che nei confronti dell'imputato deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

4. Nelle ipotesi di cui al paragrafo 2 dell'articolo XXVI dell'Accordo, il giudice dichiara con sentenza la rinuncia all'esercizio della giurisdizione.

CAPO II

MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 7.

1. Al comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, le parole: «Fuori dei casi previsti dall'articolo 726,» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi previsti dagli articoli 726 e 726-ter,».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 724 del codice di procedura penale, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

«1-bis. Quando la domanda di assistenza giudiziaria ha per oggetto atti che devono essere eseguiti in più distretti di corte d'appello, la stessa è trasmessa, direttamente dall'autorità straniera, o tramite il Ministero della giustizia o altra autorità giudiziaria italiana eventualmente adita, alla Corte di cassazione, che determina con sentenza la corte d'appello competente, tenuto conto della dislocazione delle sedi giudiziarie interessate, del numero di atti da svolgere e della tipologia ed importanza degli stessi. La Corte di cassazione trasmette gli atti alla corte d'appello designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia».

Art. 8.

1. Dopo l'articolo 726 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 726-bis. - (Notifica diretta all'interessato). - 1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all'interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell'autorità giudiziaria straniera di notificazione all'imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede a norma delle disposizioni in materia di prima notificazione all'imputato.

Art. 726-ter. - (Rogatoria proveniente da autorità amministrativa straniera). - 1. Quando un accordo internazionale prevede che la richiesta di assistenza giudiziaria in un procedimento concernente un reato sia presentata anche da un'autorità amministrativa straniera, alla rogatoria provvede, su richiesta del procuratore della Repubblica, il giudice del luogo in cui devono essere eseguiti gli atti richiesti.

2. Il procuratore della Repubblica dà esecuzione alla rogatoria con decreto, quando non deve disporre la sospensione a norma dell'articolo 724, comma 5-bis.

3. Nei casi previsti dall'articolo 724, comma 5, lettere a) e c), e nel caso previsto dall'articolo 724, comma 5, lettera b), salvo che sia diversamente stabilito dall'accordo, non viene data esecuzione alla rogatoria. In tali casi il procuratore della Repubblica trasmette gli atti per la decisione al giudice per le indagini preliminari. Il giudice per le indagini preliminari provvede con ordinanza non impugnabile, restituendo gli atti al procuratore della Repubblica per l'ulteriore corso.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice, salva l'osservanza di ulteriori formalità espressamente ri-

chieste dall'autorità straniera, che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato».

Art. 9.

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 727 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Quando, a norma di accordi internazionali, la domanda di assistenza giudiziaria può essere eseguita secondo modalità previste dall'ordinamento dello Stato richiedente, l'autorità giudiziaria, nel formulare la domanda di assistenza, ne specifica le modalità tenendo conto degli elementi necessari per l'utilizzazione processuale degli atti richiesti».

Art. 10.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 730 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«2-bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 204 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 204-bis. - (Comunicazioni dell'autorità giudiziaria che ha ricevuto la rogatoria dall'estero). - 1. Quando un accordo interna-

zionale prevede la trasmissione diretta della richiesta di assistenza giudiziaria, la richiesta è ricevuta direttamente dalle autorità indicate dagli articoli 724, 726 e 726-ter del codice, le quali ne trasmettono senza ritardo copia al Ministero della giustizia».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 205 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i seguenti:

«Art. 205-bis. - (Irrevocabilità del consenso nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria). - 1. Quando è previsto dal codice o da accordi internazionali, per l'espletamento di determinati atti, che l'interessato esprima il proprio consenso in una procedura di cooperazione giudiziaria, il consenso espresso non può essere revocato, a meno che non siano modificati i presupposti a conoscenza dell'interessato.

Art. 205-ter. - (Partecipazione al processo a distanza per l'imputato detenuto all'estero). - 1. La partecipazione all'udienza dell'imputato detenuto all'estero, che non possa essere trasferito in Italia, ha luogo attraverso il collegamento audiovisivo, quando previsto da accordi internazionali e secondo la disciplina in essi contenuta. Per quanto non espressamente disciplinato dagli accordi internazionali, si applica la disposizione dell'articolo 146-bis.

2. Quando la disciplina processuale prevede la partecipazione necessaria dell'imputato all'udienza, la detenzione dell'imputato all'estero non può comportare la sospensione od il rinvio dell'udienza, quando è possibile la partecipazione all'udienza in collegamento audiovisivo e l'imputato non dà il consenso».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 384 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 384-bis. - (Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero). - I delitti di false informazioni al pubblico ministero, di falsa testimonianza e di falsa perizia o interpretazione, rese in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero, si considerano commessi nel territorio dello Stato italiano e sono puniti secondo la legge italiana».

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 1.050 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai

fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 15.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.